

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 17 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2189 - Area Generale di Coordinamento N. 14 - Trasporti e Viabilità – N. 13 - Turismo e Beni Culturali - **Disegno di legge Piano di Utilizzo Aree Demaniali Marittime.**

PREMESSO:

- che l'articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" ha introdotto lo strumento del "piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo" (cd. PUAD) con finalità turistiche e ricreative (ex art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'autorità marittima, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi;
- che ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del combinato disposto normativo di cui all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96, articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e articolo 6 della legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, le competenze in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale sono in capo alla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio.

RILEVATO:

- che la Giunta regionale della Campania, con delibera n. 1392 del 30 marzo 1999, su proposta dell'Assessore ai Trasporti e viabilità e demanio marittimo, allora competente alla gestione del demanio marittimo non portuale e, in particolare, di quello con finalità turistico-ricreative, decise di "classificare, in fase di prima applicazione del DM 342/98, tutte le aree del demanio marittimo della Regione Campania, con finalità turistico-ricreativa, nella Categoria C";
- che la Giunta regionale della Campania, con delibere n. 3744 del 14 luglio 2000 ad oggetto "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime" e n. 1971 dell'11 maggio 2001 ad oggetto "Assetto normativo e indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato", ha successivamente preso atto del mutato assetto di competenze ed ha trasmesso i fascicoli relativi alle concessioni demaniali marittime non portuali ai Comuni costieri competenti per territorio;
- che con le citate delibere n. 3744/2000 e n. 1971/2001 la Giunta regionale nell'ambito dei propri poteri di coordinamento e controllo si è riservata di approvare, previa acquisizione dei pareri dei Sindaci, il piano di utilizzo delle spiagge di cui all'art. 6 della l. n. 494/1993, a cui le Amministrazioni sono tenute ad uniformarsi, precisando altresì che nelle more di emanazione del piano di utilizzo delle spiagge le Amministrazioni comunali fossero obbligate ad inserire, nelle emanande concessioni demaniali di arenili, e/o di rinnovo di quelle già rilasciate, clausole risolutive espresse della concessione a seguito dell'approvazione del piano delle spiagge, laddove questo avesse introdotto prescrizioni contrastanti con il permanere del rapporto concessorio;
- che la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 395 del 28 marzo 2006, ha fornito ulteriori indirizzi operativi in materia di demanio marittimo, alla luce di una corretta lettura dell'impianto normativo vigente, conseguentemente abrogando la deliberazione di Giunta regionale n. 1971/2001 citata;
- che le "Linee guida per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo", allegate alla suddetta Deliberazione di G.R. n. 395/2006 ribadiscono agli articoli 4 e 5 la competenza regionale in merito all'approvazione del PUAD.

RILEVATO altresì:

- che la Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 1454 del 20 marzo 1995, ad oggetto "Adempimenti amministrativi di cui all'art. 59 DPR 616/77 ed art. 6 legge 494/93. Utilizzazione del demanio marittimo per uso turistico-ricreativo", ha posto in capo all'Area generale di coordi-

namento "Sviluppo attività settore terziario" - Settore "Promozione turismo" l'attività di stesura e redazione del PUAD;

- che, successivamente, con deliberazioni di Giunta regionale della Campania n. 8650 del 12 novembre 1997, n. 3744/2000 e n. 1971/2001 cit. la suddetta attività di predisposizione del PUAD è stata poi attribuita all'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità" - Settore "Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime";
- che, in considerazione del nuovo assetto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, e tenuto conto della ripartizione di funzioni all'interno della Giunta regionale della Campania tra le Aree generali di coordinamento "Trasporti e viabilità" e "Sviluppo attività settore terziario", l'elaborazione del PUAD è rimesso alla competenza del Settore "Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime" dell'Area generale di coordinamento "Trasporti e viabilità" e del Settore "Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico" dell'Area generale di coordinamento "Sviluppo attività settore terziario";

CONSIDERATO:

- che il PUAD costituisce strumento a valenza economica e di indirizzo teso a disciplinare le modalità dell'esercizio delle funzioni dei Comuni preposti al rilascio, rinnovo e variazioni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, nell'ambito territoriale della Regione Campania;
- che il PUAD fornisce ai Comuni indirizzi nella redazione ed approvazione dei Piani particolareggiati di utilizzazione delle aree del demanio marittimo con cui favorire, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo, prevedendo, anche per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico;
- che il PUAD fornisce, altresì, gli strumenti indispensabili per una corretta classificazione delle aree del territorio nelle categorie A e B, sulla base dei criteri del requisito di alta e normale valenza turistica, in applicazione dell'art. 03 del d.l. n. 400/1993 citato;
- che la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007) contiene all'art. 1, commi 251 e 254, alcune disposizioni che riguardano il contenuto del PUAD.

VISTI:

- l'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- la legge 9 gennaio 1989, n. 13;
- gli articoli 3 e 6 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494;
- la legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- il decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96;
- la legge 16 marzo 2001, n. 88;
- la legge 29 marzo 2001, n. 135;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1995;
- la legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3;
- la legge Regione Campania 22 dicembre 2004, n. 16;
- la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 1454 del 20 marzo 1995, ad oggetto "Adempimenti amministrativi di cui all'art. 59 DPR 616/77 ed art. 6 legge 494/93. Utilizzazione del demanio marittimo per uso turistico-ricreativo";
- la delibera di Giunta regionale della Campania 14 luglio 2000, n. 3744, recante "Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime";
- la deliberazione di Giunta regionale della Campania, 11 maggio 2001, n. 1971, ad oggetto "Indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime";
- la deliberazione di Giunta regionale della Campania, 28 marzo 2006, n. 395, ad oggetto "Indirizzi operativi in materia di demanio marittimo".

TENUTO CONTO

- del parere dell'Autorità marittima, e tenuto conto delle osservazioni ivi proposte;
- dei pareri dell'Ufficio legislativo di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale della Campania, espressi con nota prot. n. 3575/UDCP/GAB/UL del 10 agosto 2007, e prot. n. 5158/UDCP/GAB/UL del 3 dicembre 2007.

SENTITI

- i Comuni costieri e tenuto conto del parere di quelle Amministrazioni comunali che hanno presentato osservazioni.

ACQUISITO

- il parere delle associazioni regionali di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nel settore turistico dei concessionari di aree demaniali marittime, e tenuto conto delle osservazioni proposte.

su proposta dell'Assessore ai Trasporti e dell'Assessore al Turismo

A voti unanimi

DELIBERA

- di approvare l'allegato disegno di legge, con annessa relazione, recante "Piano di Utilizzazione delle Aree Demaniali marittime nell'ambito territoriale della Regione Campania";
- di trasmettere il presente disegno di legge al Consiglio regionale per le determinazioni di competenza;
- di inviare copia del presente atto alle Aree generali di coordinamento "Trasporti e viabilità", "Sviluppo attività settore terziario" e "Gabinetto Presidente Giunta regionale", per i successivi adempimenti di competenza.

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino

Disegno di legge
**Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo
nell'ambito territoriale della Regione Campania**

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalità

1. Il Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime costituisce il quadro di riferimento per la redazione ed approvazione da parte dei Comuni dei Piani attuativi di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.
2. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i Piani attuativi di utilizzazione delle aree del demanio marittimo favoriscono la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche che si svolgono sul demanio marittimo prevedendo, anche per le zone non in concessione, tipologie di intervento che favoriscano lo sviluppo turistico.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
 - a) Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PUAD, la presente legge, adottata ai sensi dell'articolo 6, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, con cui vengono forniti ai Comuni gli indirizzi per la predisposizione dei propri Piani particolareggiati di utilizzazione per finalità turistico-ricreative delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza;
 - b) Piano attuativo di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, di seguito denominato PAD, l'atto con cui ogni Comune costiero, nel rispetto del PUAD, individua le zone omogenee di intervento, e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Le strutture turistiche esistenti sono da ritenersi elementi costitutivi del PAD;
 - c) Codice della Navigazione, di seguito denominato anche Cod. Nav., il r.decreto 30 marzo 1942, n. 327;
 - d) Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, di seguito denominato anche Reg. Cod. Nav., il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
 - e) battigia, la fascia della spiaggia interessata dal movimento di flusso e riflusso delle onde;
 - f) arenile libero, la prima fascia, completamente libera, che partendo dalla battigia arriva all'area del soggiorno all'ombra di cui alla lettera g), con una profondità non inferiore ai 5 ml, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso mare dell'area concessa;
 - g) soggiorno all'ombra, la seconda fascia di profondità variabile, successiva all'arenile libero, e parallela al mare, destinata alla sistemazione di dispositivi di ombreggiatura;
 - h) servizi di spiaggia, l'insieme delle strutture e attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, quali: depositi per sedie, ombrelloni ed altri arredi mobili; l'ufficio del gestore; cabine – spogliatoio; servizi igienici e docce; tende e capanne; bar o chioschi; ogni altro servizio assimilabile;

- i) stabilimenti balneari, le strutture, poste su aree oggetto di concessione demaniale marittima, e attrezzate per la balneazione con ombrelloni, sedie sdraio, lettini e servizi igienici, ed eventualmente con annessi servizi di ristorazione, bar, intrattenimento, attività ludico ricreative con possibilità di apertura annuale;
- j) concessione demaniale marittima, di seguito denominata anche CDM, il provvedimento amministrativo che legittima l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali marittimi;
- k) demanio marittimo, le aree demaniali, le pertinenze demaniali marittime e gli specchi acquei che, ai sensi della vigente normativa, sono gestiti dai Comuni territorialmente interessati, ad esclusione dei beni rientranti negli ambiti dei porti e degli approdi di rilevanza economica regionale ed interregionale, di competenza della Regione Campania, e delle aree che, in virtù del vigente assetto normativo, permangono in capo all'Amministrazione dello Stato, comprese le Autorità portuali;
- l) attività turistico-ricreative, le attività imprenditoriali di cui all'articolo 01, decreto legge n. 400/1993;
- m) Sistema informativo demanio marittimo (di seguito denominato SID), il sistema informatico gestito dal Ministero dei Trasporti con finalità di identificazione e conoscenza del demanio marittimo, mediante cartografia catastale aggiornata e revisionata.

Art. 3

Piani attuativi di utilizzazione delle aree del demanio marittimo

1. I Comuni, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, redigono i PAD in conformità alle disposizioni contenute nella presente legge, ovvero vi adeguano i piani precedentemente predisposti entro 180 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa. Ai fini della redazione del PAD i Comuni valutano le eventuali richieste della Lega Navale Italiana al fine di consentire il migliore espletamento delle sue attività istituzionali e acquisiscono il parere delle associazioni di categoria, appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.
2. Il PAD, entro 30 giorni dalla sua approvazione da parte del Consiglio comunale, è trasmesso al Settore della Giunta regionale competente in materia di demanio marittimo che, di concerto con il Settore della Giunta regionale competente in materia di turismo, ne verifica la conformità al PUAD entro il termine di 120 giorni dalla ricezione, decorso il quale, ove non siano adottati i provvedimenti di cui al comma 4, il PAD si intende conforme.
3. Se il Comune non osserva i termini di cui ai commi 1 e 2, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, lo diffida ad adempiere nel termine massimo di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali nomina un commissario *ad acta*, a spese dell'amministrazione comunale, il quale agisce in funzione sostitutiva degli organi comunali e pone in essere ogni attività necessaria alla redazione del PAD.
4. Se all'esito della verifica di cui al comma 2 i contenuti del PAD risultano difformi dal PUAD, la Regione Campania restituisce il PAD all'ente locale con le osservazioni del caso, con invito ad adeguarlo ed approvarlo nuovamente in Consiglio comunale entro 60 giorni. Entro i 30 giorni successivi alla sua approvazione il PAD viene nuovamente trasmesso al Settore regionale competente. In caso di inadempienza la Regione Campania, previa diffida ad adempiere, nomina un commissario *ad acta*, con le procedure e con i poteri di cui al comma 3.
5. Successive modifiche ai vigenti PAD possono essere apportate con le modalità e i termini indicati nei commi 2, 3 e 4.

Art. 4

Tipologie di insediamento sul demanio marittimo.

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le tipologie d'insediamento indicate dall'articolo 01, decreto legge n. 400/1993.

CAPO II PARAMETRI TECNICI

Art. 5

Indirizzi per la redazione dei PAD

1. I confini demaniali che individuano l'ambito d'intervento del PUAD e dei PAD sono quelli rilevati dalla linea di andamento del confine tracciato dal SID.
2. La redazione del PAD è effettuata nel pieno rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale.
3. Il PAD, a seguito di valutazione delle caratteristiche fisico-morfologiche dell'area costiera:
 - a) individua con cartografia in scala adeguata (1:2000, 1:1000, 1:500), le eventuali zone omogenee di intervento suscettibili di diversa ed opportuna regolazione e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi;
 - b) segnala la presenza di vincoli di tipo idrogeologico, paesaggistico e ambientale, di Siti di Importanza Comunitaria SIC, di protezione speciale, nonché servitù militari o altri obblighi, derivanti dagli strumenti di pianificazione comunali o di area vasta, vigenti o adottati;
 - c) evidenzia l'attuale uso delle aree demaniali, distinguendole secondo le destinazioni ad arenile libero, soggiorno all'ombra, servizi di spiaggia, stabilimenti balneari e loro classificazione ai sensi dell'articolo 17, CDM vigenti e loro tipologia e oggetto;
 - d) indica le diverse infrastrutture a rete distinte per tipologia d'uso: 1) viabilità di penetrazione; 2) parcheggi; 3) accessi al mare; 4) percorsi pedonali e ciclabili, 5) reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - e) disciplina, in considerazione dei diversi ambiti di intervento, il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area, come ad esempio percorsi veicolari o di servizio, parcheggi, percorsi pedonali e ciclabili, sentieristica naturalistica, collegamenti meccanizzati, accessi per portatori di handicap, nonché individua le aree da destinare alla balneazione ed ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività dello stabilimento, per la cui realizzazione vanno acquisiti i pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalle vigenti norme in materia;
 - f) stabilisce, nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e delle specifiche caratteristiche morfologiche delle aree costiere, criteri uniformi per ambito omogeneo che disciplinano le dimensioni dei servizi comuni, delle attrezzature a servizio degli stabilimenti e delle pertinenze delle attività, come ad esempio ufficio del gestore, cabine-spogliatoio a rotazione, chiosco-bar, capanne a noleggio, al fine di impedire che le costruzioni alterino l'aspetto paesaggistico e precludano la vista verso il mare;
4. Soluzioni diverse rispetto a quelle indicate nella lettera f) del comma 3 sono motivatamente inserite nel PAD o, se successive, sono oggetto di modifiche al PAD approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5..
5. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2006, n. 296, il PAD garantisce il mantenimento di aree di libera e gratuita fruizione nella misura non inferiore al 20% degli arenili e del 20% delle altre superfici demaniali utilizzabili a fini di balneazione. Il Comune garantisce il decoro, l'igiene e la pulizia di tali aree, nonché la sicurezza della balneazione in mare; può, inoltre, individuare aree in cui sia consentita la presenza di animali domestici.

6. Sulla fascia dell'arenile libero, parallela al mare, è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo che compromettano il libero transito verso il mare; sono fatti salvi i mezzi di soccorso.
7. Il PAD, in osservanza dell'articolo 03, comma 1, lettera e), decreto legge n. 400/1993, come novellato dall'articolo 1, comma 251, legge 27 dicembre 2006, n. 296, pone in capo ai titolari delle concessioni l'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.
8. Il PAD individua altresì, nel rispetto dell'articolo 1, comma 254, legge n. 296/2006, le modalità e la collocazione dei varchi necessari al fine di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia prevedendo, compatibilmente con l'orografia dei luoghi e tenendo conto delle CDM esistenti, un percorso di accesso al mare almeno ogni 200 ml di fronte mare. Per particolari esigenze derivanti dall'orografia dei luoghi, i percorsi di accesso al mare, eventualmente ricadenti tra concessioni esistenti, sono accorpati prioritariamente, se possibile, nelle aree non in concessione oggetto di pianificazione. Eventuali deroghe possono intervenire sulla base delle peculiarità di ogni singolo Comune che, a tal fine, fornisce la documentazione corredata da relazione tecnica, fotografica e relativa cartografia in scala adeguata, idonea e necessaria a provare le particolari condizioni dell'area costiera le quali impediscono di rispettare gli indirizzi descritti.
9. Nella fascia del soggiorno all'ombra, la distanza fra i punti d'ombra, da centro a centro, è variabile ed è rapportata allo stato del luogo su cui insiste lo stabilimento, secondo i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A.
10. Il PAD prevede il termine, non inferiore a 5 anni, entro il quale è necessario adeguare le concessioni esistenti. Tale obbligo riguarda anche eventuali modifiche e/o integrazioni al PAD successivamente intervenute.

Art. 6

Standard sui servizi

1. Per gli arenili a sezione pressoché orizzontale, formati da sabbia, ghiaia o ciottoli, i percorsi pedonali hanno una larghezza non inferiore a 1,5 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 1,2 metri lineari perpendicolarmente ad essa. I percorsi degli impianti balneari su scogliere o rocce sono realizzati con materiale di facile rimozione e garantiscono un facile accesso al mare, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive del luogo e dei criteri di sicurezza. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,5 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.
2. Al fine di non costituire una barriera visiva, le recinzioni perpendicolari alla battigia hanno un'altezza inferiore a 1,50 metri lineari e sono realizzate con materiali compatibili con l'ambiente, quali ad esempio il legno e la corda. Sono vietati materiali quali mattoni, reti metalliche, filo spinato, o assimilabili. Le recinzioni si interrompono in ogni caso a 5 metri lineari dalla battigia.
3. Le recinzioni di confine verso terra sono realizzate con strutture e con un'altezza tali da non pregiudicare la visibilità verso mare.
4. Condizioni essenziali per il rilascio e il mantenimento della concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreativa sono il rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e l'offerta di servizi accessibili ai portatori di handicap.
5. La Regione Campania, allo scopo di pubblicizzare le imprese balneari ed i servizi offerti all'utenza turistica, pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania l'elenco delle imprese balneari ed i suoi aggiornamenti periodici.

Art. 7

Materiali e tecnologie

1. Nel rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale, i manufatti architettonici, con le dimensioni stabilite in base a criteri formulati secondo le diverse esigenze dei Comuni, sono realizzati con tipologie costruttive, materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico-balneari della costa tirrenica, facendo ricorso, prioritariamente, a:

- a) opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettura;
- b) soluzioni tecnologiche non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative, come ad esempio, pannelli solari
- c) sistemi di biofitodepurazione in sostituzione di impianti tradizionali nel caso sia impossibile un collegamento con l'impianto fognario esistente;
- d) materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero;

2. Nel rilascio di nuove CDM sono preferite le richieste che prevedono la realizzazione di opere non fisse e facilmente amovibili.

3. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio si possono utilizzare elementi vegetali che mantengano l'equilibrio dell'ambiente e modalità di piantagione che riproducano il più possibile la disposizione naturale. In particolare, nel rispetto dell'equilibrio ecologico, le essenze vanno individuate tra le specie vegetali autoctone, rustiche, con ridotte necessità idriche e di mantenimento e utilizzando, preferibilmente, le tecniche di *xerogardineria*, ovvero l'individuazione e l'uso preferenziale delle "xerofite", piante capaci di tollerare difficili condizioni climatiche e la cui scelta, molto ampia, è in grado di soddisfare anche criteri ornamentali.

CAPO III

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 8

Procedure

1. La concessione demaniale marittima costituisce strumento basilare per lo sviluppo del turismo e dell'economia regionale ed è rilasciata in conformità del PAD.
2. Le domande per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime di cui alla presente legge, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse, ivi compresi il subingresso e l'affidamento a terzi dell'attività, sono presentate ai Comuni territorialmente competenti corredate dalla documentazione esemplificativamente indicata nell'allegata Tabella B, e sono istruite secondo le procedure previste nella presente legge, nel rispetto del Cod. Nav. e del Reg. Cod. Nav.
3. Per quanto non previsto dalla presente legge, le procedure amministrative sono disciplinate dal Cod. Nav., dal Reg. Cod. Nav. e dalla normativa di settore, nonché dalla legge n. 241/1990.
4. I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati con apposito regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge n. 241/1990.
5. Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1.
6. Il Comune, dopo il rilascio della CDM, si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.
7. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.
8. Il Comune è tenuto ad inviare all'Agenzia del Demanio e alla Capitaneria di Porto competente, nonché alla Regione Campania ove richiesto, una copia di ogni provvedimento di rilascio, rinnovo o variazione di concessione demaniale marittima adottato, nonché un elenco aggiornato delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo con relative caratteristiche.
9. Il Comune è tenuto ad inviare entro il 31 gennaio all'Agenzia del Demanio, alla Capitaneria di Porto competente e alla Regione Campania un prospetto indicante, nel totale e con dati disaggregati per ogni concessione demaniale marittima, l'ammontare dei canoni demaniali e dell'imposta regionale di cui alla legge regionale n. 1/1972 richiesti e versati, con riferimento al precedente anno.

Art. 9

Rilascio della concessione demaniale marittima

1. Le domande di nuova concessione contengono le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA.
2. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PAD, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale. Verifica, altresì, che la CDM richiesta possieda i requisiti obbligatori previsti nell'allegata Tabella A.
3. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità, la durata o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare entro il termine perentorio di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti sono pubblicate entro 3 giorni

dalla data di presentazione. Nei successivi 20 giorni possono essere presentate mere osservazioni.

4. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con particolare riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica ed allo sviluppo dell'occupazione. Tali criteri sono valutati alla stregua del PUAD e del PAD, nonché in base all'applicazione della normativa in materia di barriere architettoniche.

Art. 10

Rinnovo della concessione demaniale marittima

1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui alle lettere da a) ad f), comma 1, art. 01 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni.
2. Le concessioni esistenti e quelle rilasciate in base ai PAD, alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza.
3. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 253, legge n. 296/2006, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 01, comma 2, decreto legge n. 400/1993, le concessioni di cui all'articolo 03, decreto legge n. 400/1993 possono avere durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, e sulla base dei PAD.

Art. 11

Variazioni oggettive e soggettive alla concessione demaniale marittima

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni hanno carattere non sostanziale, esse possono essere consentite con atto di autorizzazione, a seguito di istruttoria più snella, nel rispetto dell'articolo 24, Reg. Cod. Nav..
2. Il concessionario esercita direttamente la concessione, fatta eccezione l'ipotesi di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
3. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente con nuovo atto concessorio.
4. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa. Le domande per l'affidamento a terzi della gestione delle attività oggetto della concessione sono accompagnate dalla documentazione prevista per l'ipotesi di subingresso.

Art. 12

Revoca e decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav., con provvedimento del Comune competente per territorio. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto, ai sensi della normativa vigente, fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi, i concessionari revocati hanno la preferenza nell'assegnazione di nuove concessioni.
2. Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di

decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive.

Art. 13

Criteria generali di valutazione delle istanze

1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui all'articolo 11, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PAD, i seguenti elementi:
 - a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
 - b) compatibilità di dettaglio relativamente a:
 - 1) elementi strutturali, con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti;
 - 2) aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - 3) accessibilità ai parcheggi;
 - 4) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - 5) dinamica evolutiva del paesaggio;
 - c) indicatori dei servizi proposti, quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport;
 - d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate, con riferimento al numero degli addetti e alle mansioni;
 - e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

CAPO IV
FUNZIONI DI VIGILANZA.

Art. 14

Vigilanza e sanzioni

1. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune territorialmente competente il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusi, adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 Cod. Nav. nonché l'eventuale declassificazione ai sensi dell'articolo 17 e la decadenza della CDM ai sensi dell'articolo 12.
2. La Regione può effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio.

CAPO V CLASSIFICAZIONE E PREZZI.

Art. 15

Destagionalizzazione

- 1 Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, i Comuni possono prevedere la destagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative mediante apposite ordinanze balneari, nel rispetto dell'articolo 20, comma 2.

Art. 16

Valenza turistica delle aree demaniali

- 1 In applicazione dell'articolo 03, comma 1, decreto legge n. 400/1993, come modificato dall'articolo 1, comma 251, legge n. 296/2006, la Giunta Regionale individua le aree del territorio da classificare nelle categorie A, ovvero aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica, e B, ovvero aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica, tenendo conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:
 - a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
 - b) grado di sviluppo turistico esistente, mediante i criteri stabiliti con delibera di Giunta regionale;
 - c) balneabilità delle acque;
 - d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
 - e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi.
2. La classificazione, su proposta dei Comuni, sentite le associazioni di categoria, è suscettibile di verifica e modifica ogni 4 anni.

Art. 17

Classificazione degli stabilimenti balneari

1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in cinque fasce contrassegnate da stelle marine, secondo una gradazione da 1 a 4 super, come da allegata Tabella A.
2. L'attribuzione della stella, che esprime il livello qualitativo dei servizi offerti, è operata dal Comune competente per territorio in base al numero dei requisiti facoltativi posseduti dallo stabilimento balneare, come analiticamente indicato nella Tabella A.
3. La classificazione ottenuta deve essere indicata dal concessionario nella tabella dei prezzi, di cui all'articolo 18, comma 8.
4. Il PAD può prevedere, quale ipotesi di declassificazione, la commissione di illeciti o abusi di cui all'articolo 14.

Art. 18

Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 10 gennaio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di gennaio dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
3. Il Comune entro il 10 febbraio di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie della comunicazione sono inviate all'Assessorato al Turismo della Giunta Regionale, che provvede ad inviarne una all'ENIT.

4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente all'inizio dell'attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.
8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno quattro lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Campania e richiama gli estremi di approvazione della presente legge.

CAPO VI
NORME TRIBUTARIE E FINANZIARIE

Art. 19

Canone e imposta regionale sulle concessioni

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile di cui alla legge regionale n. 1/1972.

Art. 20

Disposizioni finanziarie

1. La presente legge non comporta in capo alla Regione Campania nuovi oneri finanziari.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Il responsabile del procedimento comunica a coloro che hanno presentato istanze per rilascio o rinnovo di CDM, o variazione al suo contenuto, anteriormente all'entrata in vigore dei PAD, la necessità di riproporle o adeguarle nel rispetto del PAD e del PUAD.
2. I Comuni, entro il 30 aprile di ciascun anno, sentite le associazioni di categoria, emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza quali, ad esempio, la regolamentazione della attività ludiche e di intrattenimento.
3. Ai fini della programmazione e dello sviluppo delle attività turistiche e ricreative sul demanio marittimo, il Sindaco può convocare una conferenza dei servizi, tesa a favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, coordinare le azioni degli organismi locali, e individuare disposizioni e specifiche tecniche integrative e di aggiornamento. Alla conferenza partecipano anche i rappresentanti delle associazioni regionali sindacali di categoria appartenenti alle organizzazioni più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano il Cod. Nav., il Reg. Cod. Nav. e la vigente normativa di settore.

Tabella A Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari

Gli stabilimenti balneari sono classificati in 5 fasce contrassegnate da stelle marine, che esprimono il livello qualitativo dei servizi offerti.

La classificazione avviene sulla base dei requisiti posseduti, distinti in obbligatori e facoltativi come da relativi prospetti illustrativi.

Ai fini della classificazione, lo stabilimento balneare deve possedere, oltre ai requisiti obbligatori necessari per il rilascio della concessione demaniale marittima, un numero di requisiti facoltativi variabile con un minimo di 4 (quattro).

Le fasce di classificazione sono così graduate:

fascia	n. requisiti facoltativi posseduti
1 stella marina	almeno 4
2 stelle marine	da 5 a 7
3 stelle marine	da 8 a 11
4 stelle marine	da 12 a 16
4 stelle marine super	oltre 16

Requisiti obbligatori

	Requisito	
1	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	5 %
2	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	≥ 2,5 ml
3	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	≥ 2 ml
4	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	si
5	Impianto telefonico per uso comune	si
6	Contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti	si
7	Dotazione dei punti ombra	ombrellone + sedia a sdraio o lettino
8	Docce	minimo 1 ogni 30 punti ombra
9	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	minimo 2 ogni 30 punti ombra

Requisiti facoltativi

	Requisito	π	ππ	πππ	ππππ	ππππ S
1.	ogni 60 punti ombra 1 doccia calda	almeno 4 requisiti posseduti	da 5 a 7 requisiti posseduti	da 8 a 11 requisiti posseduti	da 12 a 16 requisiti posseduti	oltre 16 requisiti posseduti
2.	Incremento servizi igienici rispetto al minimo obbligatorio					
3.	Incremento superficie destinata a verde e/o aree comuni					
4.	Incremento dotazione punti ombra					
5.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura					
6.	Area giochi per bambini					
7.	Intrattenimento bambini					
8.	Parcheggio					
9.	Shop/ edicola					
10.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
11.	Zone specifiche destinate a Sport di terra					
12.	Sport acquatici					
13.	Piscina					
14.	Diving					
15.	Lingue estere parlate dal personale					
16.	Servizio informazioni turistiche					
17.	Pannelli solari per la produzione di energia					
18.	Dog parking					
19.	Connessione a internet e servizio telefax					

Tabella B
Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti
l'uso del demanio marittimo
(Capo III)

Rilascio di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mod. D1, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet. 2. Relazione tecnico-illustrativa – asseverata da un tecnico abilitato – dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 8 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 8 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte: <ol style="list-style-type: none"> a) stralcio catastale in scala 1:1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1:1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1:100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi. 5. Visura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari.
--	--

Rinnovo di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D2, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
Variazione di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da decreto ministeriale Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
Subingresso di concessione demaniale marittima	<p>Da parte del subentrante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare. <p>Da parte del concessionario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia del documento di identità. 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.

<p>Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi; 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
--	--

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
“PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO
NELL’AMBITO TERRITORIALE DELLA REGIONE CAMPANIA”**

1. Il piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo.

L’articolo 6, comma 3, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” ha introdotto lo strumento del “piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo” con finalità turistiche e ricreative (ex art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), da predisporre ad opera delle Regioni, sentita l'autorità marittima, dopo aver acquisito il parere dei sindaci dei comuni interessati e delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi.

La Regione Campania, pertanto, nel predisporre il proprio Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (cd. PUAD), ha inteso fornire ai Comuni costieri indirizzi nella redazione ed approvazione degli strumenti comunali di disciplina delle attività turistiche svolgentisi sul demanio marittimo da essi amministrato.

2. Le competenze in materia di demanio marittimo.

Il cd. federalismo amministrativo, introdotto con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 30 marzo 1999, n. 96, ha apportato una rilevante riduzione delle competenze amministrative statali in favore di enti territoriali e locali.

Il quadro è mutato ancor più radicalmente con la nota riforma del Titolo V della Costituzione, che ha ridefinito le competenze legislative, regolamentari ed amministrative tra Stato e Regioni.

Attualmente il demanio marittimo è amministrato da più soggetti pubblici: alcune ipotesi residuali vedono ancora protagoniste le amministrazioni statali (Capitanerie di Porto e Autorità portuali; cfr. art. 105, d.lgs. n. 112/1998; l. 28 gennaio 1994, n. 84); la gran parte delle aree demaniali marittime e del prospiciente mare territoriale è invece oggetto di gestione regionale o comunale.

In Regione Campania, in particolare, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e del combinato disposto normativo di cui all’articolo 105 del d.lgs. n. 112/1998 e dell’articolo 42 del d.lgs. n. 96/1999, nonché dell’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 e dell’articolo 6 della legge Regione Campania 28 marzo 2002, n. 3, le competenze in materia di porti di rilevanza economica regionale ed interregionale sono in capo alla Regione Campania, mentre le funzioni gestorie sul demanio marittimo non portuale sono esercitate dai Comuni costieri competenti per territorio.

La Giunta regionale della Campania, con delibere n. 3744 del 14 luglio 2000 ad oggetto “Attuazione d.l.vo 30.3.1999 n. 96 in materia di concessioni demaniali marittime” e n. 1971 dell’11 maggio 2001 ad oggetto “Assetto normativo e indirizzi operativi per l’esercizio delle funzioni in materia di concessioni demaniali marittime di cui ai Decreti Legislativi nn. 112/98 e 96/99. Con allegato”, ha pertanto preso atto del mutato assetto di competenze ed ha trasmesso i fascicoli relativi alle concessioni demaniali marittime non portuali ai Comuni costieri competenti per territorio. Con le citate delibere n. 3744/2000 e n. 1971/2001 la Giunta regionale, nell’ambito dei propri poteri di coordinamento e controllo, si è peraltro riservata di approvare, previa acquisizione dei pareri dei Sindaci, il piano di utilizzo delle spiagge di cui all’art. 6 della l. n. 494/1993 (previsione da ultimo confermata con deliberazione n. 395 del 28 marzo 2006).

3. L’organizzazione regionale.

La Giunta regionale della Campania, con deliberazione n. 1454 del 20 marzo 1995, ad oggetto “Adempimenti amministrativi di cui all’art. 59 DPR 616/77 ed art. 6 legge 494/93. Utilizzazione del demanio marittimo per uso turistico-ricreativo”, ha posto in capo all’Area generale di coordinamento “Sviluppo attività settore terziario” - Settore “Promozione turismo” l’attività di stesura e redazione del PUAD.

Successivamente, con le delibere n. 8650 del 12 novembre 1997, n. 3744/2000 cit. e n. 1971/2001 cit. la suddetta attività di predisposizione del PUAD è stata poi attribuita all’Area generale di coordinamento “Trasporti e viabilità” - Settore “Demanio marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime”.

In considerazione del nuovo assetto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, e tenuto conto della ripartizione di funzioni all’interno della Giunta regionale della Campania tra le Aree generali di coordinamento “Trasporti e viabilità” e “Sviluppo attività settore terziario”, l’elaborazione del PUAD è rimesso alla competenza del Settore “Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – Opere marittime” dell’Area generale di coordinamento “Trasporti e viabilità” e del Settore “Interventi nel Settore Alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico” dell’Area generale di coordinamento “Sviluppo attività settore terziario”.

4. L’attività di predisposizione del PUAD.

Accantonate le prime bozze di PUAD, non portate ad una formalizzazione, il Settore Demanio marittimo a partire dal novembre 2003 ha convocato, con il coinvolgimento dell’Assessorato al Turismo, numerosi incontri con i soggetti legislativamente individuati, e con gli altri uffici regionali interessati (Politica del territorio, Ecologia, Tutela dell’ambiente, protezione civile, Foreste, caccia e

pesca, Beni ambientali e culturali, Alberghiero, Attività commerciali, Difesa suolo, Urbanistica, Ufficio di piano).

Tra i Comuni costieri invitati, circa il 40% ha formulato formali proposte integrative.

Del pari, particolarmente attente a fornire apporti collaborativi sono state le associazioni di categoria FIBA Campania, Confcommercio/SIB/FIPE (Roma e Napoli), Confesercenti.

Sulla base di tali contributi è stata predisposta una versione compiuta di piano, definito PUAD, su cui nel marzo 2005 è stato acquisito anche il parere dell'Autorità marittima – Capitaneria di Porto di Napoli.

A seguito delle elezioni amministrative del 2005, tale documento è stato sottoposto alla verifica dei nuovi vertici politici ed amministrativi dell'Assessorato al turismo, che ha inteso procedere ad un approfondimento istruttorio e ad una nuova fase di consultazione delle associazioni di categoria degli imprenditori di settore, con conseguenti lievi modifiche di carattere essenzialmente formale.

Nelle more della conclusione dell'iter amministrativo volto all'approvazione a mezzo delibera di Giunta della nuova bozza di PUAD, al fine di trasmetterla al Consiglio regionale per il prosieguo di propria competenza, è intervenuta la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2007), con alcune previsioni involgenti l'attività di predisposizione del PUAD (cfr., tra gli altri, i commi 251 e 254 dell'articolo 1, l. n. 296/2006 cit.).

Il testo regionale, aggiornato alle nuove disposizioni in materia, è stato poi portato all'attenzione dell'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale della Campania. Dall'esame tecnico, svolto tra luglio ed agosto 2007, è emersa la necessità di adottare il PUAD mediante legge regionale, in quanto contiene significative innovazioni rispetto alla disciplina nazionale e regionale in vigore, di apportare ulteriori adeguamenti del testo alle regole di *drafting* e di chiarire il significato di alcune norme, dal contenuto di non immediata chiarezza.

5. II PUAD

5.1 Capo I. Disposizioni generali.

L'articolo 1 chiarisce le finalità della legge, nel rispetto del sistema di competenze amministrative sul demanio marittimo vigente in Campania.

La Regione Campania, infatti, con il PUAD fornisce ai Comuni indirizzi nella redazione ed approvazione dei propri piani comunali; i Comuni adottano i piani particolareggiati (denominati PAD), con cui disciplinano l'utilizzazione a fini turistico-ricreativi delle aree del demanio marittimo non portuale, rientrante nei propri ambiti territoriali di competenza. Nei PAD vengono pertanto

individuare le aree omogenee di intervento, si stabiliscono le tipologie di insediamento e gli standard sui servizi.

Il fine ultimo è quello di valorizzare, sviluppare e favorire la migliore funzionalità e produttività delle attività turistiche sul demanio marittimo, *in primis* quelle connesse alla balneazione.

L'articolo 2 chiarisce il significato dei termini utilizzati nel disegno di legge, fornendo le dovute definizioni a concetti caratterizzati spesso da accentuata specialità e tecnicismo.

L'articolo 3 detta le modalità di approvazione da parte dei Comuni costieri dei propri PAD (e successive modifiche), e i connessi rapporti con il PUAD regionale.

È valorizzata la partecipazione procedimentale degli operatori economici e non profit del settore (associazioni di categoria; Lega navale italiana).

È altresì prevista la verifica, ad opera degli uffici regionali, della coerenza e conformità degli strumenti comunali con le finalità e il contenuto prescrittivo del PUAD.

In caso di inerzia da parte delle Amministrazioni comunali, sia nella fase di predisposizione dei PAD, che in quella di adeguamento degli strumenti comunali eventualmente già vigenti, che infine nello svolgimento delle operazioni di adeguamento dei PAD in caso di verificata incompatibilità al PUAD, interviene l'organo del commissario *ad acta*. Tale potere sostitutivo, peraltro, non elide le prerogative comunali, attesa la previsione di idonee garanzie procedimentali che consentono all'ente locale di interloquire con l'organo deputato alla sostituzione.

L'articolo 4 ribadisce quali sono le tipologie di insediamento imprenditoriale interessate dalla legge di approvazione del PUAD.

Tali sono le attività cd. turistico-ricreative indicate dall'articolo 01, d. l. n. 400/1993, come interpretato in via autentica dall'articolo 13, legge 8 luglio 2003 n. 172. Si tratta delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 dell'articolo 01 citato, ovvero: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

5.2 Capo II. Parametri tecnici.

L'articolo 5, rubricato "Indirizzi per la redazione dei PAD", introduce alcuni vincoli di contenuto ai piani comunali, cui vanno adeguate le concessioni demaniali marittime esistenti entro un congruo termine.

I PAD, tra l'altro: individuano le tipologie di insediamento; evidenziano i vincoli esistenti; distinguono il demanio marittimo secondo le differenti destinazioni, come l'arenile libero, il soggiorno all'ombra, i servizi di spiaggia, gli stabilimenti balneari; classificano gli stabilimenti balneari; indicano le diverse infrastrutture a rete esistenti; disciplinano il sistema di accessibilità e mobilità interna all'area; stabiliscono gli standard di servizi.

Nel rispetto della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 254, l. n. 296/2006, si vieta che il demanio marittimo gestito dai Comuni possa essere dato per intero in concessione per usi esclusivi: almeno il 20% della superficie utilizzabile va mantenuto libero al fine di una gratuita fruizione da parte della collettività per finalità balneari, con oneri di manutenzione a carico delle stesse Amministrazioni locali. In considerazione della particolare orografia delle coste campane, si è ritenuto indispensabile, pertanto, sottolineare che la percentuale di area libera si applica sia agli arenili, che alle altre superfici utilizzabili per la balneazione, come piattaforme o scogliere.

È altresì chiarito, in omaggio all'articolo 1, comma 251, l. n. 296/2006, che i piani comunali devono contenere previsioni vincolanti i concessionari a consentire a chiunque il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione.

Gli articoli 6 e 7 introducono alcuni standard per i servizi di cui sono dotati gli stabilimenti balneari, e per i materiali e le tecnologie da essi utilizzate: ciò al fine di rendere omogenee le strutture utilizzate dai concessionari demaniali marittimi, garantire livelli minimi di qualità e tutelare interessi pubblici, quali l'ambiente e il paesaggio, nonché categorie disagiate.

5.3 Capo III. Procedimenti amministrativi.

L'articolo 8 indirizza i Comuni nell'esercizio dei propri compiti gestionali sul demanio marittimo, richiamando la normativa di disciplina delle procedure amministrative da seguire per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse, ivi compresi il subingresso e l'affidamento a terzi dell'attività. Viene effettuato un rinvio alla Tabella B, allegata al disegno di legge, nella quale è elencata la documentazione minima da richiedere all'istante per un corretto iter istruttorio.

Una particolare attenzione è dedicata all'adempimento degli obblighi di pagamento dei canoni demaniali statali e delle correlate imposte regionali, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 1972, n. 1.

L'articolo 9 è dedicato al procedimento amministrativo per il rilascio di concessione demaniale marittima.

L'articolo 10 evidenzia la peculiare disciplina delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, che il legislatore statale ha chiarito essere di durata minima esennale, con possibile durata fino a venti anni, e con rinnovo automatico.

L'articolo 11 disciplina le variazioni oggettive alla concessione demaniale marittima, quali quelle da apportare al contenuto, all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio; nonché le variazioni soggettive, derivanti da affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o da subingresso.

L'articolo 12 richiama la disciplina, propria del Codice della Navigazione e del suo Regolamento di esecuzione, degli istituti della revoca e della decadenza delle concessioni demaniali marittime.

L'articolo 13 elenca una serie di elementi da valutare ad opera dell'Amministrazione per condurre a buon fine l'istruttoria di rilascio di nuova concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 9 o di variazione di preesistente concessione demaniale marittima ai sensi dell'articolo 11.

5.4 Capo IV. Funzioni di vigilanza.

L'articolo 14 evidenzia che, tra i poteri amministrativi degli enti gestori, vi è anche quello di adottare i provvedimenti repressivi e sanzionatori dei comportamenti illegittimi e degli abusi di cui sia venuto a conoscenza.

Viene riservata alla Regione Campania la possibilità di effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio.

5.5 Capo V. Classificazione e prezzi.

L'articolo 15 chiarisce la piena competenza dei Comuni all'adozione di ordinanze balneari, ai sensi dell'articolo 20, con cui favorire lo sviluppo del turismo e dell'economia mediante utilizzo del

demanio marittimo per finalità turistico-ricreative anche oltre la stagione estiva, secondo un *trend* di cd. destagionalizzazione.

L'articolo 16, riprendendo un criterio di classificazione delle aree demaniali, modificato da ultimo dalla legge statale Finanziaria 2007, mantiene in capo alla Regione Campania il compito di individuare le aree del territorio da classificare nelle categorie A, ovvero aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica, e B, ovvero aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione ad uso pubblico a normale valenza turistica, secondo una serie di elementi indicati in maniera non esaustiva.

Il rilievo erariale della classificazione è di notevole importanza, atteso che a seconda della categoria di appartenenza, muta l'ammontare del canone demaniale spettante allo Stato e della connessa imposta regionale.

L'articolo 17 introduce il sistema della classificazione degli stabilimenti balneari, sulla falsariga della distinzione in categorie degli alberghi e dei ristoranti. Le "stelle marine", che esprimono il livello qualitativo dei servizi offerti secondo una gradazione da 1 a 4 super, sono attribuite dal Comune competente per territorio in base al numero di requisiti facoltativi posseduti dallo stabilimento balneare, ed indicati nella Tabella A allegata al disegno di legge.

La commissione di illeciti o abusi ad opera del concessionario può essere sanzionata dal Comune anche mediante declassificazione.

Al fine di garantire la massima trasparenza nel rapporto con i clienti dello stabilimento balneare, l'articolo 18 impone ai concessionari e ai gestori di comunicare al Comune e agli enti pubblici operanti nel settore del turismo, entro il 10 gennaio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di gennaio dell'anno successivo, nonché le attrezzature in uso nello stabilimento. Tali prezzi, inoltre, devono essere esposti in modo visibile nella zona dello stabilimento di ricevimento del pubblico, in almeno 4 lingue.

La mancata o incompleta comunicazione è sanzionata mediante il divieto di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

5.6 Capo VI. Norme tributarie e finanziarie.

L'articolo 19 ribadisce l'onerosità dell'utilizzo in via esclusiva di aree demaniali marittime che, se date in concessione, sono soggette al pagamento del canone demaniale e dell'imposta regionale.

L'articolo 20 evidenzia che dalla legge non deriveranno in capo alla Regione Campania nuovi oneri finanziari, come meglio esplicitato nel successivo § 6.

5.7 Capo VII. Disposizioni finali.

L'articolo 21 prevede alcune disposizioni transitorie e finali, relative: all'adeguamento al PUAD e al PAD delle istanze relative a concessioni demaniali marittime; all'ordinanza balneare; alla programmazione e sviluppo delle attività turistiche e ricreative da parte del Comune.

5.8 Tabella A.

Gli stabilimenti balneari sono classificati in 5 fasce contrassegnate da stelle marine, che esprimono il livello qualitativo dei servizi offerti. La classificazione avviene sulla base dei requisiti posseduti, distinti in obbligatori e facoltativi, ed elencati nella Tabella A.

Ai fini della classificazione, lo stabilimento balneare deve possedere, oltre ai requisiti obbligatori necessari per il rilascio della concessione demaniale marittima, un numero di requisiti facoltativi variabile con un minimo di 4.

5.9 Tabella B.

Nella Tabella B è elencata la documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo, con particolare riferimento a: rilascio di concessione demaniale marittima; rinnovo; variazione; subingresso; autorizzazione ex articolo 45 bis Cod. Nav.

6. Aspetti finanziari (art. 25 della l. regionale 2002, n. 7).

Nel rispetto dell'articolo 25 della l. regionale 2002, n. 7, si osserva che il disegno di legge in esame non comporta in capo alla Regione Campania ulteriori oneri.

Si ritiene, invero, che i sia pur delicati ed importanti nuovi compiti ed adempimenti amministrativi discendenti dall'osservanza del PUAD possano essere efficacemente ed efficientemente espletati da un'unità organizzativa dirigenziale a livello di Servizio, dotata di personale adeguato sotto l'aspetto quantitativo e qualitativo.

L'istituzione di un nuovo Servizio, da incardinare nel Settore regionale competente alla gestione del demanio marittimo, non comporta infatti specifiche previsioni normative ma necessita di una mera riorganizzazione interna alla Giunta regionale, fermo restando il numero complessivo di Servizi, come indicati a livello legislativo.